SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 ottobre 2006, n. **293**.

Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Valfenera e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Trenta e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 novembre 2006.

Trasferimento di debiti e crediti dalla Finanziaria agricola meridionale (FINAM) in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione. Pag. 9

DECRETO 6 dicembre 2006.

Ripartizione tra le società partecipate da Riscossione S.p.a. dell'acconto previsto per l'anno 2006 . . . . Pag. 10

Ministero dei trasporti

DECRETO 6 ottobre 2006.

Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE. Pag. 14

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 4 dicembre 2006.

Abilitazione all'istituto «I.P.A.A.E. - Istituto di Psicoterapia Analitica di Antropologia Esistenziale» ad istituire e ad attivare nella sede di Pescara un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 . . . . Pag. 17

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 dicembre 2006.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca nel quadro della raccolta dati alieutici, in attuazione delle norme comunitarie . . . . Pag. 17

DECRETO 11 dicembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove . . . . Pag. 22

DECRETO 11 dicembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Unione Italiana Vini soc. coop.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove . . . . Pag. 23

DECRETO 11 dicembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «pH S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove . . . . Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia . . . . Pag. 26

DECRETO 13 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Padova . . . . Pag. 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Kliogest» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Estrofem». . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Activelle» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Carvedilolo Arrow» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Imigran» . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Zemplar» . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Roaccutan» . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Ticovac» . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Reopro». . . . Pag. 30

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paclitaxel Teva» . . Pag. 30

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2006, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). . . . . Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 239

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreti concernenti le graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, relative al 6º bando, approvate dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Puglia, nonché dalla provincia autonoma di Trento.

06A11500

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 240

Ministero del commercio internazionale

CIRCOLARE 11 dicembre 2006, n. **20060164370.**

Modalità di applicazione, per l'anno 2007, della legge 1º luglio 1970, n. 518, recante: «Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante: «Criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari alle Camere di commercio italiane all'estero».

06A11528

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 2006, n. **293**.

Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Ravvisata l'opportunità di introdurre nuove modalità per effettuare i versamenti a favore della pubblica amministrazione;

Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio assenso con nota n. 1219592 del 16 dicembre 2005;

Sentita la società Poste Italiane S.p.A., che ha espresso il proprio assenso con nota n. 3022 del 24 gennaio 2006;

Sentita l'Associazione Bancaria Italiana, che ha espresso il proprio assenso con nota n. 000376 del 27 gennaio 2006;

Udito il parere n. 2943/06 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 26 giugno 2006;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 3, dell'articolo 17, della citata legge n. 400 del 1988, il presente regolamento è stato inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0115168 del 31 agosto 2006;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Versamenti in tesoreria mediante bonifico bancario o postale

1. I versamenti di somme nelle tesorerie statali possono essere effettuati, oltre che con le modalità indicate nell'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, anche con bonifico bancario o postale a favore della tesoreria competente.

2. La ricevuta del bonifico o diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., ha efficacia liberatoria nei confronti del debitore dalla data in cui il versamento è effettuato agli sportelli bancari o postali ovvero in cui l'importo è addebitato sul conto del debitore. Tale data è riportata sulla ricevuta o sulla comunicazione e inserita tra i dati del bonifico inviato alla Banca d'Italia.

3. Le banche e Poste Italiane S.p.A. riconoscono i fondi alla Banca d'Italia, quale Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di cui al precedente comma. Conseguentemente nella disposizione di bonifico non deve essere indicata alcuna valuta per il beneficiario.

4. Per i pagamenti aventi scadenza il penultimo e l'ultimo giorno lavorativo dell'anno, al fine di assicurare l'afflusso delle somme in tesoreria entro la fine dell'esercizio, il bonifico deve essere disposto entro il terz'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre.

5. Nella medesima data di riconoscimento dei fondi, la tesoreria competente effettua la contabilizzazione del bonifico con le modalità di cui al successivo articolo 3 e riporta nei dati del versamento anche la data in cui è stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali o è stato addebitato il conto del debitore.

6. La ricevuta del bonifico costituisce valido documento anche ai fini della resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili, ai sensi dell'articolo 621 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

7. Restano ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e le modalità previsti per gli intermediari e per i concessionari della riscossione per il riversamento in tesoreria delle somme da loro riscosse.

Art. 2.

Distinte di versamento

1. Per i versamenti effettuati con i bonifici bancari e postali non è richiesta la compilazione della distinta di versamento mod. 124 T ed il relativo visto della Ragioneria provinciale dello Stato.

2. I soggetti, compresi i titolari di conti di tesoreria, che effettuano, anche mediante operazioni di girofondi, versamenti al bilancio dello Stato o a favore di altri conti di tesoreria, indicano nella distinta di versamento e nei titoli di spesa il codice fiscale del versante.

3. Nei casi in cui non è prevista la compilazione della distinta di versamento il codice fiscale è indicato, a cura del versante, nelle equivalenti disposizioni di versamento.

4. Le tesorerie rifiutano i versamenti presentati direttamente ai propri sportelli se privi del codice fiscale del versante.

Art. 3.

Contabilizzazione dei bonifici

1. Nella disposizione di bonifico per versamenti a favore delle tesorerie l'ordinante deve indicare, oltre alle complete coordinate bancarie comprensive del codice IBAN per consentirne la finalizzazione automatica presso la tesoreria competente, la causale del versamento, il codice fiscale nonché, nei casi previsti, il codice versante.

2. I bonifici che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell'errata indicazione delle coordinate bancarie sono versati in un'apposita contabilità speciale di servizio da aprire presso ogni tesoreria, intestata «Capo della tesoreria - gestione bonifici di dubbia imputazione».

3. Qualora dalle coordinate bancarie non sia possibile individuare la tesoreria competente, il versamento viene accreditato sulla contabilità speciale aperta sulla sezione di Roma succursale.

4. La tesoreria competente provvede a finalizzare il versamento con prelevamento dalla contabilità speciale non appena acquisiti gli elementi atti ad individuare la relativa imputazione.

5. Nei casi in cui non sia possibile acquisire tali elementi, la tesoreria, decorso il secondo mese successivo a quello in cui il bonifico è stato regolato, costituisce un deposito provvisorio.

6. I versamenti e i prelevamenti sulla contabilità speciale sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche della tesoreria competente, senza emissione di ricevute o di titoli di spesa.

7. Le contabilità speciali di cui al presente articolo sono rendicontate mensilmente alla competente ragioneria provinciale.

8. Per i versamenti di pertinenza dei capitoli del capo X del quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato, ciascuna tesoreria invia alla coesistente Ragioneria provinciale dello Stato, anche su supporto informatico, un elenco contenente tutte le indicazioni riportate nelle relative quietanze.

9. Sulla base del predetto elenco la Ragioneria provinciale effettua i controlli di competenza ed inserisce il codice versante laddove previsto.

Art. 4.

Restituzione di somme erroneamente versate con bonifici

1. Su richiesta del versante, previa autorizzazione da parte delle ragionerie provinciali, le tesorerie provvedono alla restituzione delle somme versate erroneamente e accreditate nella contabilità speciale di cui al precedente articolo 3.

2. La restituzione può avvenire, a seconda della richiesta, mediante bonifico bancario o postale ovvero con vaglia cambiario «non trasferibile» della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del richiedente.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 309

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, reca: «Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato».

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104 (Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato):

«Art. 5. — 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a L. 20.000.

3. È abrogato l'art. 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 reca: «Regolamento recante semplificazione delle procedure di spesa e contabili».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 230 e 621 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827:

«Art. 230. — I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.

Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali.

Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali «dedicati» intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.

I versamenti presso la tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.

Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, nonché assegni bancari emessi da banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.

Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del Tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233.».

«Art. 621. — Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale all'intendenza di finanza, o agli altri uffici provinciali e compartimentali da cui dipendono.

Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di regola distinto in due parti.

La prima parte dimostra:

a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo, sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione;

b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato;

c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione.

La parte seconda dimostra:

d) il debito o il credito dell'esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione;

e) il debito per somme incassate;

f) le somme versate;

g) i discarichi amministrativi;

h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell'esercizio o al termine della gestione.

Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, sono dimostrati distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio.

Agli effetti della responsabilità di cui agli articoli 189 e 190 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, con la indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite.

Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev'essere in relazione coll'uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l'intendenza di finanza.».

06G0313

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ed il sindaco nella persona del signor Vincenzo Iodice;

Considerato che, in data 13 ottobre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gerardina Basilicata è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Iodice.

Il citato amministratore, in data 13 ottobre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17676/Area/II/EE.LL. del 3 novembre 2006 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gerardina Basilicata.

Roma, 29 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Valfenera e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Valfenera (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valfenera (Asti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arnaldo Agresta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valfenera (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 settembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Asti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2006/32324 Area II EE.LL. del 27 settembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valfenera (Asti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arnaldo Agresta.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Trenta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Trenta (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Giulio Covelli;

Considerato che, in data 14 settembre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trenta (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Chiellino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trenta (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giulio Covelli.

Il citato amministratore, in data 14 settembre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 43443/2006 AREA 2ª EE.LL. del 5 ottobre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trenta (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Chiellino.

Roma, 29 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11544

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2006.

Trasferimento di debiti e crediti dalla Finanziaria agricola meridionale (FINAM) in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a della società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che l'ultimo comma del citato art. 13-*bis* della legge n. 1404/1956 stabilisce che, ai fini dell'accelerazione delle operazioni liquidatorie, le disposizioni relative al trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione si applicano anche alle società avocate al Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), purché lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale;

Considerato che, con decreto del 12 gennaio 1994 del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono state avocate al Ministero del tesoro e, alle proprie dipendenze, all'IGED, tutte le facoltà che competono allo Stato quale azionista unico della Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) in liquidazione;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della liquidazione della FINAM sono costituite dalle seguenti partite attive e passive:

crediti per partecipazione azionarie e crediti vari verso società, in liquidazione e sottoposte a procedura concorsuale di euro 2.100,00;

credito tributario verso l'erario per società ex partecipate di euro 23.609,54;

credito in contestazione per vertenze legali di euro 900,00;

debito in contestazione per vertenze legali di euro 700.000,00;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie della FINAM in liquidazione, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i crediti per complessivi euro 26.609,54 ed il debito di euro 700.000,00 dalla FINAM in liquidazione all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione;

Decreta:

I crediti di cui alle premesse, di euro 26.609,54 ed il debito in contestazione per vertenze legali di euro 700.000,00 sono trasferiti, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Finanziaria agricola meridionale (FINAM) in liquidazione all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

06A11677

DECRETO 6 dicembre 2006.

Ripartizione tra le società partecipate da Riscossione S.p.a. dell'acconto previsto per l'anno 2006.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, che prevede che con decreto ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto l'art. 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, ai sensi del quale l'acconto di cui al predetto art. 9 è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ai sensi del quale, dal 1° ottobre 2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante Riscossione S.p.a. e le società da queste partecipate;

Visto l'art. 3, comma 28 del predetto decreto-legge n. 203 del 2005, che stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate, complessivamente denominati agenti della riscossione, anche ai fini di cui al citato art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79;

Visto l'art. 2 della legge regionale della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, ai sensi del quale gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'art. 3 del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, alla Riscossione S.p.a. devono intendersi riferiti in Sicilia alla Riscossione Sicilia S.p.a.

Visto il proprio decreto 28 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale è stata stabilita la ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2005;

Considerata la riduzione delle entrate versate mediante modello F23 che le società partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. possono utilizzare mediante compensazione ai fini del recupero dell'anticipazione, conseguente all'adozione di nuovi sistemi di pagamento in via telematica, per il tramite del sistema bancario, delle imposte relative alla registrazione degli atti immobiliari;

Considerato, inoltre, che, per effetto della contrazione dei versamenti effettuati in un determinato ambito territoriale, potrebbe risultare estremamente difficoltosa l'applicazione dello strumento della compensazione, a fronte dell'incremento dell'acconto dovuto rispetto all'anno 2005, in virtù del predetto art. 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge n. 355 del 2003;

Ritenuto opportuno, per tali motivi, prevedere una modalità alternativa alla compensazione per consentire il reintegro diretto delle somme anticipate e non ancora recuperate dalle società partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. in corso d'anno;

Considerato che, a tal fine, può essere utilizzato lo strumento dell'ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unità previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione recuperi effettuati dai concessionari della riscossione e dalle banche» - cap. 3930 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, per la parte eccedente l'occorrente regolazione contabile;

Considerato, altresì, che un indice della difficoltà di applicazione dello strumento della compensazione è costituito dalla non integrale compensazione dell'anticipo entro il primo semestre dell'anno, atteso che, in passato, tale arco temporale si è rivelato ampiamente sufficiente a tal fine;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997 ed in conformità al dettato di cui al citato art. 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge n. 355 del 2003, la ripartizione e le modalità di versamento dell'acconto che le società partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. sono tenute a versare entro il 30 dicembre 2006;

Ritenuto, inoltre, opportuno, decorso il primo semestre dell'anno 2007, consentire alle società partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. di chiedere l'erogazione diretta in luogo della prosecuzione della modalità della compensazione;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Acconto

1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che le società partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a., ai sensi dell'art. 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, versano entro il 30 dicembre dell'anno 2006, è indicato, per ciascun ambito territoriale, nella tabella in allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2006.

Art. 2.

Compensazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le società partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. sono autorizzate ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i riversamenti in tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. È autorizzato il rimborso delle somme versate a titolo di acconto ai sensi degli articoli 1 e 2 e non ancora recuperate alla data del 30 giugno 2007 mediante la compensazione di cui al comma 1.

3. Il rimborso è disposto mediante ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unità previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione recuperi effettuati dai concessionari della riscossione e dalle banche» (cap. 3930) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

4. Le società partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. interessate al rimborso presentano all'Agenzia delle entrate, entro il 15 luglio 2007, apposita istanza per ciascun ambito territoriale gestito, debitamente corredata della documentazione contabile attestante l'ammontare delle somme già recuperate alla data del 30 giugno 2007 mediante compensazione e l'ammontare delle somme residue per le quali si chiede l'erogazione diretta, con conseguente rinuncia alla facoltà di successiva compensazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il capo del dipartimento: CIOCCA

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 377

ALLEGATO A

Acconto ex art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in L. 28 maggio 1997, n. 140
Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23 - decies

AMBITO	AGENTE DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI ANNO 2005	ACCONTO ANNO 2006
AGRIGENTO	SERIT SICILIA S.p.A.	772.326,64	308.853,42
ALESSANDRIA	CARALT Spa	30.129.265,49	12.048.693,26
ANCONA	ANCONA TRIBUTI Spa	40.908.095,57	16.359.147,42
AOSTA	UNIRISCOSSIONI Spa	26.070.669,88	10.425.660,89
AREZZO	G.E.T. Spa	30.667.276,24	12.263.843,77
ASCOLI PICENO	ANCONA TRIBUTI Spa	22.781.251,94	9.110.222,65
ASTI	SESTRI Spa	16.848.738,23	6.737.810,42
AVELLINO	G.E.I. Spa	25.366.845,60	10.144.201,55
BARI	E.TR. - Esazione Tributi S.p.A.	117.085.753,38	46.822.592,78
BELLUNO	UNIRISCOSSIONI Spa	16.406.992,15	6.561.156,16
BENEVENTO	SESTRI Spa	12.278.410,91	4.910.136,53
BERGAMO	BERGAMO ESATTORIE Spa	176.896.720,95	70.740.998,71
BIELLA	SESTRI Spa	31.476.625,35	12.587.502,48
BOLOGNA	GEST LINE Spa	509.944.409,20	203.926.769,24
BOLZANO	ALTO ADIGE RISCOSSIONI Spa	97.794.776,83	39.108.131,25
BRESCIA	ESATRI ESAZIONE TRIBUTI Spa	121.920.289,84	48.755.923,91
BRINDISI	E.TR. - Esazione Tributi S.p.A.	14.815.835,39	5.924.852,57
CAGLIARI	SARDEGNA RISCOSSIONE Spa	18.216.507,57	7.284.781,37
CALTANISSETTA	SERIT SICILIA S.p.A.	540.925,75	216.316,21
CAMPOBASSO	S.R.T. Spa	10.362.979,92	4.144.155,67
CASERTA	GEST LINE Spa	104.666.640,72	41.856.189,62
CATANIA	SERIT SICILIA S.p.A.	2.410.950,61	964.139,14
CATANZARO	E.TR. - Esazione Tributi S.p.A.	13.560.139,40	5.422.699,75
CHIETI	SO.GE.T. RISCOSSIONE S.p.A.	31.632.153,86	12.649.698,33
COMO	RILENO Spa	45.436.532,00	18.170.069,14
COSENZA	E.TR. - Esazione Tributi S.p.A.	27.872.238,29	11.146.108,10
CREMONA	S.R.T. LUCCA E CREMONA Spa	21.570.116,00	8.625.889,39
CROTONE	E.TR. - Esazione Tributi S.p.A.	6.823.155,16	2.728.579,74
CUNEO	CUNEO RISCOSSIONI Spa	63.004.229,88	25.195.391,53
ENNA	SERIT SICILIA S.p.A.	310.688,05	124.244,15
FERRARA	SIFER Spa	49.248.393,17	19.694.432,43
FIRENZE	CE.RI.T. Spa	181.617.634,69	72.628.892,12
FOGGIA	Foggia Riscossione S.p.A.	29.463.153,99	11.782.315,28
FORLI CESENA	CE.FO.RI. RISCOSSIONE Spa	37.447.239,02	14.975.150,88
FROSINONE	FROSINONE RISCOSSIONE Spa	23.354.759,74	9.339.568,42
GENOVA	GEST LINE Spa	720.732.963,87	288.221.112,25
GORIZIA	GEST LINE Spa	38.178.676,57	15.267.652,76
GROSSETO	GERIT Spa	18.431.397,63	7.370.715,91
IMPERIA	SESTRI Spa	20.511.278,02	8.202.460,08
ISERNIA	S.R.T. Spa	4.508.365,12	1.802.895,21
LA SPEZIA	S.R.T. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI S.p.A. (SP)	19.914.049,53	7.963.628,40
L'AQUILA	GERIT Spa	19.759.629,87	7.901.875,99
LATINA	GERIT Spa	27.074.003,48	10.826.893,99
LECCE	SOBARIT Spa	39.577.359,39	15.826.986,03
LECCO	RILENO Spa	59.844.530,66	23.931.827,81
LIVORNO	GERIT Spa	24.660.132,25	9.861.586,89
LODI	ESATRI ESAZIONE TRIBUTI Spa	15.164.566,29	6.064.310,06
LUCCA	S.R.T. LUCCA E CREMONA Spa	85.598.195,25	34.230.718,28
MACERATA	MARCHERISCOSSIONI Spa	18.397.617,51	7.357.207,24
MANTOVA	UNIRISCOSSIONI Spa	25.663.584,85	10.262.867,58
MASSA	CE.RI.T. Spa	12.556.020,63	5.021.152,65
MATERA	RI.TRI.MAT Spa	9.981.509,04	3.991.605,47
MESSINA	SERIT SICILIA S.p.A.	2.230.377,46	891.927,95
MILANO	ESATRI ESAZIONE TRIBUTI Spa	2.790.002.529,91	1.115.722.011,71
MODENA	UNIRISCOSSIONI Spa	115.793.637,01	46.305.875,44
NAPOLI	GEST LINE Spa	435.870.592,96	174.304.650,12
NOVARA	SESTRI Spa	71.263.227,34	28.498.164,62
NUORO	SARDEGNA RISCOSSIONE Spa	4.170.663,34	1.667.848,27
ORISTANO	SARDEGNA RISCOSSIONE Spa	3.731.095,66	1.492.065,15

importi espressi in euro

AMBITO	AGENTE DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI ANNO 2005	ACCONTO ANNO 2006
OSSOLA	SESTRI Spa	9.960.650,21	3.983.264,02
PADOVA	GEST LINE Spa	279.062.591,12	111.597.130,19
PALERMO	SERIT SICILIA S.p.A.	7.600.676,91	3.039.510,69
PARMA	S.E.I.T. PARMA Spa	82.902.065,51	33.152.536,00
PAVIA	ESATRI ESAZIONE TRIBUTI Spa	26.362.562,90	10.542.388,90
PERUGIA	SORIT Spa - PERUGIA	45.599.247,61	18.235.139,12
PESARO URBINO	MARCHERISCOSSIONI Spa	112.545.763,20	45.007.050,71
PESCARA	SO.GE.T. RISCOSSIONE S.p.A.	21.035.911,13	8.412.260,86
PIACENZA	PADANA RISCOSSIONI Spa	38.563.515,00	15.421.549,65
PISA	G.E.T. Spa	36.814.079,02	14.721.950,20
PISTOIA	G.E.T. Spa	26.071.086,09	10.425.827,33
PORDENONE	UNIRISCOSSIONI Spa	30.995.011,69	12.394.905,18
POTENZA	S.E.M. Spa	13.475.997,16	5.389.051,27
PRATO	GEST LINE Spa	87.909.415,90	35.154.975,42
RAGUSA	SERIT SICILIA S.p.A.	386.388,95	154.516,94
RAVENNA	RAVENNA RISCOSSIONI SPA	34.485.074,19	13.790.581,17
REGGIO CALABRIA	E.TR. - Esazione Tributi S.p.A.	23.684.575,70	9.471.461,83
REGGIO EMILIA	RISCOSERVICE Spa	69.755.544,58	27.895.242,28
RIETI	SE.RI.T. RIETI S.P.A.	8.795.575,54	3.517.350,66
RIMINI	CE.FO.RI. RISCOSSIONE Spa	34.764.932,96	13.902.496,69
ROMA	GERIT Spa	1.619.417.749,26	647.605.157,93
ROVIGO	GEST LINE Spa	39.691.393,66	15.872.588,32
SALERNO	E.TR. - Esazione Tributi S.p.A.	55.092.477,27	22.031.481,66
SASSARI	SARDEGNA RISCOSSIONE Spa	21.980.599,44	8.790.041,71
SAVONA	SESTRI Spa	23.953.996,14	9.579.203,05
SIENA	GERIT Spa	82.147.238,03	32.850.680,49
SIRACUSA	SERIT SICILIA S.p.A.	811.668,32	324.586,17
SONDRIO	RIPOVAL Spa	26.054.048,02	10.419.013,80
TARANTO	SO.GE.T. RISCOSSIONE S.p.A.	21.347.371,31	8.536.813,79
TERAMO	SO.GE.T. RISCOSSIONE S.p.A.	23.948.507,74	9.577.008,24
TERNI	SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI TERNI S.p.A.	15.266.586,88	6.105.108,09
TORINO	UNIRISCOSSIONI Spa	571.159.962,88	228.406.869,16
TRAPANI	SERIT SICILIA S.p.A.	1.037.961,04	415.080,62
TRENTO	UNIRISCOSSIONI Spa	157.111.059,02	62.828.712,50
TREVISO	UNIRISCOSSIONI Spa	91.012.405,94	36.395.861,14
TRIESTE	UNIRISCOSSIONI Spa	613.240.453,96	245.234.857,54
UDINE	SFET Spa	59.026.840,32	23.604.833,45
VARESE	ESATRI ESAZIONE TRIBUTI Spa	47.622.525,55	19.044.247,96
VENEZIA	GEST LINE Spa	148.184.986,41	59.259.176,06
VERCELLI	SESTRI Spa	9.769.754,71	3.906.924,91
VERONA	UNIRISCOSSIONI Spa	257.911.701,31	103.138.889,35
VIBO VALENTIA	E.TR. - Esazione Tributi S.p.A.	5.187.326,52	2.074.411,87
VICENZA	UNIRISCOSSIONI Spa	82.823.883,07	33.121.270,84
VITERBO	S.R.T. Spa	20.427.900,21	8.169.117,29
Totale Nazionale		**11.528.317.787,43**	**4.610.174.283,19**

importi espressi in euro

06A11648

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 6 ottobre 2006.

Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il codice della strada e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada.

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 di modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997 recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2005 di modifica dei decreti ministeriali 15 maggio 1997 e 10 giugno 2004, recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2005 di recepimento della direttiva 2004/111/CE del 9 dicembre 2004 che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 ottobre 2005 di modifica al decreto ministeriale 10 giugno 2004, recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE, del Consiglio dell'Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di trasporto di merci pericolose»;

Preso atto che la normativa concernente la formazione professionale dei conducenti che trasportano merci pericolose su strada è stata inserita negli allegati A e B della direttiva 94/55/CE, così come modificati dalla direttiva 96/86/CE della Commissione;

Tenuto presente che i consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, nominati ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, risultano in possesso della necessaria competenza nel settore del trasporto delle merci pericolose su strada;

Considerata l'esigenza di attuare una organica collaborazione fra l'Amministrazione dello Stato e le associazioni di categoria e gli operatori del settore per lo studio e la predisposizione di norme in materia di trasporto di merci pericolose;

Ritenuto opportuna l'istituzione di una Commissione consultiva per l'analisi e lo studio della normativa nazionale ed internazionale, riguardante il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) allegati A e B: gli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada,e le relative modifiche (ADR), adottati quali allegati tecnici alla direttiva 94/55/CE che, tramite il decreto di recepimento del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, sono diventate parte integrante della normativa nazionale;

b) Certificato di formazione professionale: il certificato di cui debbono essere in possesso i conducenti che trasportano merci pericolose, così come previsto al capitolo 8.2 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE, denominato di seguito CFP.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto concerne le disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada, nonché quelle per il conseguimento del relativo CFP.

Art. 3.

Certificato di formazione professionale

1. I CFP sono rilasciati dai competenti uffici del Ministero dei trasporti, S.I.I.T. - settore trasporti, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione.

2. Il modello del CFP è conforme a quanto previsto negli allegati A e B.

Art. 4.

Corsi di formazione per il conseguimento del CFP

1. Il conseguimento del CFP è subordinato alla frequenza di un corso di formazione ed al superamento del relativo esame al termine del predetto corso, nel rispetto delle prescrizioni previste negli allegati A e B.

2. I corsi per il conseguimento dei CFP sono svolti da organismi legalmente costituiti, individuati quali:

a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi dell'art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero;

b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o organizzazioni da essi direttamente delegate a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto delle merci pericolose su strada, ovvero;

c) istituti di formazione il cui statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose su strada, a condizione che siano:

di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione di merci pericolose, ovvero;

di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di autotrasporto di merci pericolose su strada facenti parte della Consulta generale per l'autotrasporto di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, ovvero;

d) organizzazioni, compresi i corpi di docenti in esse operanti, che risultino già accreditate per l'effettuazione dei corsi di formazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto disposto all'art. 8.

3. Ogni corso di formazione, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 da parte degli organismi in esso citati, è soggetto ad approvazione da parte del S.I.I.T. - settore trasporti, territorialmente competente.

4. Le richieste di approvazione dei corsi di formazione devono essere effettuate per iscritto al medesimo S.I.I.T. - settore trasporti e devono contenere tutte le informazioni previste dagli allegati A e B, nonché l'indicazione del tipo di organismo, così come indicato al precedente comma 2.

5. Il direttore del S.I.I.T. - settore trasporti emana le opportune disposizioni operative circa l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Approvazione dei corsi di formazione

1. L'approvazione dei corsi di formazione deve essere effettuata con riferimento a quanto previsto negli allegati A e B.

2. I docenti devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria, nonché del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, relativo alla modalità stradale e per le classi di materie oggetto del corso di formazione tenuto, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 8.

3. Le lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso devono essere tenute da medici.

4. Per ogni corso di formazione deve essere predisposto un apposito registro delle lezioni, da vidimare, presso l'Ufficio motorizzazione civile, territorialmente competente, prima dell'effettuazione del medesimo corso. Il registro delle lezioni deve essere firmato dagli allievi e controfirmato dal docente con l'indicazione delle lezioni svolte o delle esercitazioni pratiche eseguite. Il programma di formazione deve contemplare il calendario delle esercitazioni pratiche individuali.

5. Nel caso di allievi che frequentino più corsi di formazione le esercitazioni pratiche, previa approvazione, possono essere conglobate per i vari corsi.

Art. 6.

Esami al termine del corso di formazione

1. Per ottenere l'ammissione agli esami deve essere presentata all'Ufficio motorizzazione civile, territorialmente competente nei riguardi della sede dello svolgimento del corso di formazione frequentato, la domanda di esame allegando l'attestazione dei versamenti dovuti per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

2. L'esame per il rilascio del CFP deve essere sostenuto e superato entro sei mesi dal termine del relativo corso frequentato. Trascorso tale termine l'accesso all'esame è subordinato alla frequentazione di un nuovo corso di formazione.

3. Il mancato superamento dell'esame relativo al corso base, sia in occasione del primo rilascio, che in occasione di aggiornamento, comporta l'esclusione dagli ulteriori esami di specializzazione.

4. Qualora il richiedente non venga ritenuto idoneo, potrà ripetere l'esame solo una seconda volta, non prima che sia trascorso un mese dalla data dell'esame sostenuto con esito negativo. Nel caso di un secondo esito negativo l'ammissione ad ulteriori esami è subordinato alla frequentazione di un nuovo corso di formazione.

5. Gli esami sono svolti in forma scritta con il sistema a quiz ed i testi sono predisposti a cura della Direzione generale per la motorizzazione.

Art. 7.

Commissione consultiva

1. Presso la Direzione generale per la motorizzazione è istituita la «Commissione consultiva sulla formazione dei conducenti per il trasporto delle merci pericolose».

2. La commissione ha la finalità di svolgere i seguenti compiti:

a) analisi delle questioni relative alla formazione dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose;

b) analisi delle innovazioni della normativa internazionale relativa alla formazione dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose;

c) formazione di indirizzi e proposte per l'elaborazione dei questionari da utilizzare per l'effettuazione degli esami di conducente per i veicoli che trasportano merci pericolose;

d) promozione di studi ed innovazioni sulle politiche in materia di formazione ed esami per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose.

3. La commissione è composta da un dirigente del Ministero dei trasporti con funzione di presidente, da un funzionario della Direzione generale per la motorizzazione e da un funzionario del Ministero dell'interno entrambi appartenenti all'area di inquadramento non inferiore a C3, nonché da sette rappresentanti designati rispettivamente dall'APAT, dalla Confindustria, dalla Confartigianato trasporti, dalla Federchimica, dalla ANITA, dalla FAI, dalla FITA. La funzione di segreteria è attribuita ad un funzionario della Direzione generale per la motorizzazione.

4. La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti; è prevista la nomina di presidente e di membri supplenti.

5. La commissione può ammettere a partecipare alle proprie riunioni esperti del settore o utilizzare pareri, studi e proposte che non comportino alcun onere per il Ministero dei trasporti.

6. La partecipazione alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo non comporta la corresponsione di compensi.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Per sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, quanto previsto al comma 2 dell'art. 5, in tema di requisiti dei docenti, è applicato in alternativa a quanto previsto sull'argomento dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997;

2. Dopo due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i docenti accreditati ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni devono dimostrare di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose, secondo le modalità previste al comma 2 dell'art. 5.

3. Gli organismi accreditati per l'effettuazione dei corsi per il conseguimento del CFP, ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare ad operare per altri due anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

4. Le richieste ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, presentate alla data di pubblicazione del presente decreto possono essere trattate con riferimento alla normativa previgente.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato ad eccezione degli allegati *A* e *B*.

Roma, 6 ottobre 2006

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 324

06A11540

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 dicembre 2006.

Abilitazione all'istituto «I.P.A.A.E. - Istituto di Psicoterapia Analitica di Antropologia Esistenziale» ad istituire e ad attivare nella sede di Pescara un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professianale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio l997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscinento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «I.P.A.A.E. - Istituto di Psicoterapia Analitica di Antropologia Esistenziale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Pescara, via Balilla n. 1, c/o Liceo scientifico «G. Galilei», per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità:

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 ottobre 2005 trasmessa con nota prot. 807 del 27 ottobre 2005;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 27 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «I.PA.A.E. - Istituto di Psicoterapia Analitica di Antropologia Esistenziale» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Pescara, via Balilla n. 1 c/o Liceo scientifico «G. Galilei», ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A11510

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2006.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca nel quadro della raccolta dati alieutici, in attuazione delle norme comunitarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA MARITTIMA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005 n. 79 «regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente «modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38» che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005 concernente l'adozione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio del 29 giugno 2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca;

Visto il programma nazionale 2006 per la raccolta dei dati alieutici in attuazione del suddetto regolamento (CE) n. 1543/2000;

Visto il regolamento (CE) n. 812/2004 del 26 aprile 2004 che stabilisce misure relative alle catture accidentali di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98;

Visto il Regolamento (CE) n. 788/96 del 22 aprile 1996 che prevede un sistema di trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquacoltura da parte degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE», art. 19, lettera f, che reca deroghe all'applicazione del decreto medesimo nei casi di affidamento a contributo di attività di ricerca finalizzate al beneficio di interessi generali e non di esigenze di esclusivo interesse dell'Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale n. 1296 del 29 dicembre 2005 con il quale è stato disposto l'impegno della somma di € 1.052.575,00 ai fini dell'emanazione di un bando per la presentazione di progetti di ricerca nell'ambito dell'u.p.b. 2.2.3.1. sui fondi del capitolo 7043;

Decreta:

Art. 1.

1. È aperto l'invito a presentare progetti di ricerca e sperimentazione finanziabili a contributo per le attività di ricerca a supporto del programma nazionale di raccolta dati. La presentazione dei progetti è riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

2. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti ivi indicati, purché le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

Art. 2.

1. I contenuti delle proposte presentate dai soggetti che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 1 devono essere rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel programma nazionale citato nelle premesse.

2. Alla luce dei presupposti richiamati al punto 1, risulta di interesse prioritario la presentazione di proposte strettamente finalizzate alla messa a regime di un sistema di raccolta dati nell'ambito dei profili tematici acquacoltura e risorse biologiche, come di seguito precisato:

C - acquacoltura.

1. Messa a punto di una banca dati sull'acquacoltura, in attuazione del regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio del 22 aprile 1996, che prevede un sistema di trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquacoltura (piscicoltura, molluschicoltura) da parte degli Stati membri.

Il programma di raccolta dati deve essere programmato in piena coerenza con quanto previsto dal regolamento sopra citato.

La raccolta dati deve prevedere le tipologie di allevamento intensivo, estensivo e semi-intensivo praticate su tutto il territorio nazionale, comprese le produzioni nelle acque interne costiere e continentali ascrivibili a forme di acquicoltura. Va specificata la metodologia per raggiungere la piena coerenza con quanto previsto dal regolamento.

A - valutazione delle risorse biologiche.

1. Raccolta dati relativi allo stock di anguilla, ai sensi del piano di azione comunitario per la gestione degli stocks di anguilla di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo (COM)2003 n. 573 del 1° ottobre 2003, adottata dal Consiglio in data 19 luglio 2004, con esortazione alla Commissione a presentare proposte per la gestione a lungo termine del suddetto stock - raccolta di elementi conoscitivi e costituzione di una base di dati ai fini della elaborazione di un piano di gestione nazionale per lo stock di Anguilla anguilla.

2. Attività di raccolta dati ai fini del supporto tecnico-scientifico per la partecipazione del Governo italiano alle attività internazionali in materia di cetacei segnatamente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 812/2004 del 26 aprile 2004 che prevede il monitoraggio delle catture accidentali di cetacei durante le operazioni di pesca con il sistema traino pelagico.

Art. 3.

1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività attinenti alle aree tematiche indicate al precedente art. 2.

2. I progetti di cui al precedente articolo devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa:

a) gli obiettivi del programma in relazione allo stato dell'arte delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attività in funzione degli obiettivi;

c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;

e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unità operative coinvolte e del coordinamento delle relative attività;

f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;

g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;

h) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto.

3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti.

Art. 4.

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito nei seguenti massimali:

- tematica A1 - € 250.000;
- tematica A2 - € 350.000;
- tematica C1 - €. 452.575.

2. Gli importi sopra indicati sono da considerarsi come massimali, essendo soggetti a possibili riduzioni derivanti da superiori esigenze di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Le percentuali di ripartizione del totale complessivo fra le singole tematiche sono comunque non modificabili.

Art. 5.

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da un nucleo di valutazione appositamente costituito presso l'Amministrazione.

3. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilità al contributo sarà effettuata sotto il profilo:

della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza ai temi di cui all'art. 2;

della rilevanza strategica delle problematiche affrontate in termini di finalizzazione applicativa della ricerca;

della qualità tecnico-scientifica intrinseca del programma di ricerca.

4. Fatta salva l'accertata ammissibilità delle proposte sotto il profilo formale e della loro aderenza tematica, i singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie per ciascuno dei temi proposti, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:

A) Rilevanza strategica del progetto:

rilevanza degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze acquisibili e suscettività di ricaduta applicativa dei risultati attesi, in termini di sostenibilità delle attività produttive, miglioramento della competitività e del benessere socio-economico del mondo produttivo, qualità e sicurezza alimentare delle produzioni, sostegno all'azione amministrativa, potenziamento del sistema scientifico del settore. In questo ambito di valutazione saranno privilegiate, anche ai fini comparativi, le proposte caratterizzate da uno o più dei seguenti elementi di merito;

progetti costituiti da reti di gruppi di ricerca coordinati, improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a più aree tematiche o sottotematiche;

progetti atti a favorire anche la tempestività e l'efficacia dell'azione gestionale e normativa dell'Amministrazione;

progetti atti a favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.

B) Qualità tecnico-scientifica del programma operativo:

coerenza e validità scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attività di ricerca in rapporto agli obiettivi del programma (l'eventuale inserimento di linee e metodiche di ricerca fondamentale all'interno del programma dovrà risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a sostegno della sostenibilità delle attività produttive);

competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unità operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche in programma;

validità del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;

formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attività in programma.

In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano già prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.

Art. 6.

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da assegnare a ciascuno di essi saranno stabiliti, tenuto conto delle graduatorie di merito, dal nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 7.

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro sessanta giorni.

Art. 8.

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'Amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico, che dovrà risultare anonimo, riporterà in evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti per l'attività di ricerca - raccolta dati», nonché la tematica di riferimento («*C - acquacoltura*» o «*A valutazione delle risorse biologiche*») e il titolo del progetto.

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato *A* del presente decreto e dovrà essere indirizzata a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura «Ufficio PEMACQ VI», viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'ufficio di segreteria della Direzione generale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Roma, 5 dicembre 2006

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO A

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO

1. La presente guida descrive lo schema di riferimento per la redazione dei progetti da presentare di cui al punto *a)* comma 2, art. 2 del presente decreto, al fine di uniformare e facilitarne la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialità e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.

2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea, la quarta in formato elettronico:

parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto»;

parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico- scientifica della ricerca» (anonima in ordine alla identità degli enti e dei ricercatori partecipanti);

parte 3. «Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto»;

parte 4. «Copia informatica complessiva del progetto».

3. Le informazioni relative alle diverse parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica parte.

Parte 1.

ANAGRAFE DEL PROPONENTE E SINTESI DEL PROGETTO

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

denominazione dell'ente proponente;

programma nazionale di riferimento;

titolo del progetto;

codice/i di area tematica o linea (in ordine di prevalenza, se più di uno;

nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo;

e a seguire:

1.1. Titolo di ammissibilità all'invito (ai sensi dell'art. 1 dell'invito);

1.2. Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente);

1.3. Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, borse di studio e di soggiorno - vedi anche circolare n. 7/0640 dell'11 febbraio 2003);

1.4. Elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);

1.5. Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento innovativo nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, diretta o indiretta, ai fini degli obiettivi di sostenibilità nel breve, medio e lungo periodo, natura degli eventuali benefici prevedibili per gli utilizzatori finali dei risultati;

1.6. Durata del progetto (mesi);

1.7. Autocertificazione (ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'invito);

1.8. Anagrafe fiscale e bancaria;

indicare:

codice fiscale e partita IVA;

n. di conto contabilità speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (obbligatorio per gli enti pubblici e le università);

n. di conto corrente postale intestato al Dipartimento, ovvero n. di conto corrente bancario che il Dipartimento intrattiene presso la Banca d'Italia, completo di coordinate ABI e CAB (per i Dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n. 44 dell'8 ottobre 1999 del Ministero del Tesoro);

n. di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).

Parte 2.

RILEVANZA STRATEGICA E ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA

(anonima: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identità dei soggetti partecipanti al progetto)

Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art. 3 e all'art. 5, comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

titolo del progetto;

piano triennale di riferimento;

codice/i di area tematica o linea (come in parte 1.).

e a seguire:

2.1. Obiettivi generali e specifici;

2.2. Rilevanza strategica (ai fini degli obiettivi del programma nazionale di riferimento);

2.3. Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi (in relazione alle tematiche affrontate);

2.4. Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attività, e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca);

2.5. Modalità di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati;

2.6. Diagramma temporale delle attività (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive);

2.7. Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);

2.8 Bibliografia specifica di riferimento.

Parte 3.

COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA DEGLI OPERATORI E GESTIONE DEL PROGETTO

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

titolo del progetto;

codice/i di area tematica o linea (come in parte 1;

e a seguire:

3.1. Competenze dell'istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto (denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attività, ruolo nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).

3.2. Competenza dei responsabili scientifici (*curriculum* professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati, a livello nazionale e internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).

3.3. Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).

Parte 4.

COPIA INFORMATICA DEL PROGETTO

È costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (floppy disk o CD-Rom).

4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle parti utilizzando il numero ed il titolo della parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:

parte 1: sette pagine;

parte 2: dieci pagine;

parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).

5. Tre copie per ciascuna delle parti 1, 2 e 3 ed una copia della parte 4 andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate, ciascuna delle quali recante all'esterno il numero della parte contenutavi ed il titolo del progetto.

Tutto il materiale così raccolto verrà imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalità indicate all'art. 8 del bando d'invito.

Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identità del soggetto proponente del progetto.

6. Ulteriori informazioni sulle materie e sulle disposizioni inerenti al presente invito potranno essere acquisite presso il sito web: www.politicheagricole.it/pesca.

06A11511

DECRETO 11 dicembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 191 del 16 agosto 2004 con il quale il laboratorio S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (Trapani), via Mons. Audino n. 4 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (Trapani), via Mons. Audino n. 4, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 20 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

06A11516

DECRETO 11 dicembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Unione Italiana Vini soc. coop.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 32 dell'8 febbraio 2006 con il quale al laboratorio Unione Italiana Vini soc. coop., ubicato in Siena, via Massetana Romana n. 58/B è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Unione Italiana Vini soc. coop., ubicato in Siena, via Massetana Romana n. 58/B, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 IX + Reg. CEE 183/1993
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Numero dei perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali (25 ÷ 400 mg/kg)	MI 051 / 2005 Rev. 4

06A11517

DECRETO 11 dicembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «pH S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 36 del 13 febbraio 2004 con il quale al laboratorio pH S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa - Località Sambuca Val di Pesa (Siena), strada della Pesa n. 33, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio pH S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa - Località Sambuca Val di Pesa (Siena), strada della Pesa n. 33, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994
Eritrodiolo e uvaolo	Reg CEE 2568/1991 allegato VI
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Polifenoli	MP/C/01 2006 rev. 6
Tocoferoli	MP/C/02 2005 rev. 5
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002

06A11518

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14815 del 21 novembre 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 17 novembre 2006, limitatamente ai servizi catastali della sede di via Marsala e della sede della sezione staccata di Breno;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione

della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalla organizzazione sindacale Cobas e altri, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1870 in data 4 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, per il giorno 17 novembre 2006 limitatamente ai servizi catastali della sede di via Marsala e della sede della sezione staccata di Breno.

Milano, 6 dicembre 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A11509

DECRETO 13 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 17 novembre 2006, n. 9739 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Padova, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nel giorno 17 novembre 2006, del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Padova.

Accertato che il mancato funzionamento del predetto servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Padova è da attribuirsi allo sciopero del personale;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota del 4 dicembre 2006, prot. n. 48508/06;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Padova nel giorno 17 novembre 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 dicembre 2006

Il direttore regionale: GIARRATANA

06A11676

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Kliogest».

Estratto provvedimento UPC/II/2594 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: KLIOGEST.

Confezioni: 031988013/M - 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0102/001/II/026, DK/H/0102/001/II/025.

Tipo di modifica: modifica stampati. Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4. Sostituzione del fornitore di gelatina.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11249

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Estrofem».

Estratto provvedimento UPC/II/2595 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: ESTROFEM.

Confezioni: 026594010/M - 28 compresse film rivestite 2 mg.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0117/001-002/II/015, DK/H/0117/002/II/014.

Tipo di modifica: modifica stampati. Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4. Sostituzione del fornitore di gelatina.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Activelle».

Estratto provvedimento UPC/II/2596 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale: ACTIVELLE.

Confezioni:

034117010/M - 28 compresse film rivestite;

034117022/M - 3 × 28 compresse film rivestite;

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk Farvaceutici S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0150/001/II/016, SE/H/0150/001/II/019, SE/H/0150/001/II/020, SE/H/0150/001/N001, SE/H/0150/001/IB10.

Tipo di modifica: modifica stampati. Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo. Modifica del periodo di validità. Modifica del metodo di dissoluzione. Modifica delle specifiche del prodotto finito.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Carvedilolo Arrow».

Estratto provvedimento UPC/II/2633 del 27 novembre 2006

Specialità medicinale: CARVEDILOLO ARROW.

Titolare A.I.C.: Arrow Generics LTD.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0615/002-004/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica:

Modifica apportata:

1) Modifica del Drug Master File a CEP del produttore del principio attivo, Pharmaceutical Works Polpharma S.A.;

2) Modifica delle specifiche del principio attivo;

3) Periodo di re-test di 3 anni del principio attivo;

4) Modifica del nome ed indirizzo del produttore del principio attivo: da Polpharma Pharmaceutical Works 83-200 Starogard Gdanski, 19 Pelplinska Str. Poland a Pharmaceutical Works Polpharma S.A. Production Department P S IV, 19 Pelplinska, PL 83-200 Starogard Gdanski, Pomorskie Poland.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11444

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Imigran».

Estratto provvedimento UPC/II/2662 del 27 novembre 2006

Specialità medicinale: IMIGRAN.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0115/001-002/II/027.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambiamento delle procedure di prova del prodotto finito e conseguente modifica delle specifiche: introduzione del test di bioluminescenza con ATP come prova preliminare al test di contaminazione microbica già autorizzato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2663 del 27 novembre 2006

Specialità medicinale: IMIGRAN.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numeroprocedura mutuo riconoscimento: NL/H/0115/001-002/II/028.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambiamento delle procedure di prova dell'eccipiente acqua purificata e conseguente modifica delle specifiche: introduzione del test di bioluminescenza con ATP come prova preliminare al test di contaminazione microbica già autorizzato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11449-06A11448

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Zemplar».

Estratto provvedimento UPC/II/2664 del 28 novembre 2006

Specialità medicinale: ZEMPLAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 036374015/M - «5 mcg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 036374027/M - «5 mcg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0113/001/II/009, ES/H/0113/001/II/017.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.3.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Roaccutan».

Estratto provvedimento UPC/II/2665 del 28 novembre 2006

Specialità medicinale: ROACCUTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026359036 - «10 mg capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 026359048 - «20 mg capsule molli» 30 capsule.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0666/001-002/II015, UK/H/0666/001-002/II/07, UK/H/0666/001/II/004, UK/H/0666/002/II/005, UK/H/0666/001-002/W01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11447

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Ticovac».

Estratto provvedimento UPC/II/2666 del 28 novembre 2006

Specialità medicinale: TICOVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 036515017/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0.5 ml;

A.I.C. n. 036515029/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0.5 ml;

A.I.C. n. 036515031/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite da 0.5 ml;

A.I.C. n. 036515043/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite da 0.5 ml;

A.I.C. n. 036515056/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0.25 ml (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515068/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0.25 ml (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515070/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite da 0.25 ml (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515082/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite da 0.25 ml (uso pediatrico).

Titolare A.I.C.: Baxter AG.

N. procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0126/002/II/007, AT/H/0126/001-002/II/014, AT/H/0126/001-002/IB0012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 6.2, 6.3, 6.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11443

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Reopro».

Estratto provvedimento UPC/II/2667 del 28 novembre 2006

Specialità medicinale: REOPRO.

Titolare A.I.C.: Centocor B.V.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0075/001/R/002, UK/H/0075/001/W020, UK/H/0075/001/W021, UK/H/0075/001/W022, UK/H/0075/001/W023, UK/H/0075/001/II/024, UK/H/0075/001/II/025, UK/H/0075/001/II/026, UK/H/0075/001/II/027.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 5.1, 6.6 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11446

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paclitaxel Teva»

Estratto determinazione n. 355 del 5 dicembre 2006

Medicinale: PACLITAXEL TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l. - Viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino 5 ml - A.I.C. n. 037112012/M (in base 10) 13DL6D (in base 32);

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino 16,7 ml - A.I.C. n. 037112024/M (in base 10) 13DL6S (in base 32);

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino 50 ml - A.I.C. n. 037112036/M (in base 10) 13DL74 (in base 32);

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino 25 ml - A.I.C. n. 037112051/M (in base 10) 13DL7M (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: 1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene: paclitaxel 6 mg/ml;

eccipienti: etanolo anidro (396 mg/ml), acido citrico anidro (E330), macrogol glicerolo ricinoleato.

Produzione, controllo confezionamento e rilascio dei lotti: Pharmachemie B.V. Swensweg 5 - P.O. Box 552 - RN 2003 Haarlem (Olanda).

Indicazioni terapeutiche:

Carcinoma ovario.

Nella chemioterapia di prima linea del carcinoma ovarico, Paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma ovarico in stadio avanzato o con malattia residua (› 1 cm) dopo laparatomia iniziale, in combinazione con cisplatino.

Nella chemioterapia di seconda linea del carcinoma ovario, Paclitaxel è indicato per il trattamento del carcinoma ovarico metastatico dopo fallimento della terapia standard, contenente platino.

Carcinoma mammario.

Nell'ambito del trattamento adiuvante, Paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma mammario con linfonodi positivi dopo terapia con antraciclina e ciclofosfamide (AC). Il trattamento adiuvante con Paclitaxel deve essere considerato come un'alternativa alla prosecuzione della terapia con AC.

Paclitaxel è indicato per il trattamento iniziale del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico in combinazione sia con una antraciclina in pazienti per le quali la terapia con antraciclina è idonea, sia con trastuzumab, in pazienti che sovraesprimono il recettore 2 del fattore di crescita epidermica umano (HER-2) a un livello 3+ determinato dall'immunoistochimica e per le quali un'antraciclina non sia idonea.

In monoterapia Paclitaxel è indicato per il trattamento del carcinoma mammario metastatico in pazienti per le quali la terapia standard con antraciclina non è stata efficace o non è stata applicabile.

Carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato.

Paclitaxel in combinazione con cisplatino è indicato per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (CPNPC) in pazienti che non possono essere sottoposti ad intervento chirurgico potenzialmente curativo e/o a terapia radiante.

Sarcoma di Kaposi correlato ad AIDS.

Paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti con sarcoma di kaposi (KS) correlato ad AIDS in stadio avanzato per i quali una precedente terapia con antraciclina liposomiale non è stata efficace.

I dati di efficacia a supporto di questa indicazione sono limitati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino 5 ml - A.I.C. n. 037112012/M (in base 10) 13DL6D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 84,23 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 139,01 euro.

Confezione: 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino 16,7 ml - A.I.C. n. 037112024/M (in base 10) 13DL6S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 280,74 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 463,33 euro.

Confezione: 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino 50 ml - A.I.C. n. 037112036/M (in base 10) 13DL74 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 842,24 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1390,03 euro.

Confezione: 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino 25 ml - A.I.C. n. 037112051/M (in base 10) 13DL7M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 421,22 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 695,02 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11373

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2006, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2005 e 2006 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2005	Novembre	126,1	1,8	3,5
	Dicembre	126,3	1,9	3,7
	Media	*125,3*		
2006	Gennaio	126,6	2,2	3,8
	Febbraio	126,9	2,1	3,7
	Marzo	127,1	2,1	3,8
	Aprile	127,4	2,0	3,7
	Maggio	127,8	2,2	3,9
	Giugno	127,9	2,1	3,7
	Luglio	128,2	2,1	3,9
	Agosto	128,4	2,1	3,9
	Settembre	128,4	2,0	3,9
	Ottobre	128,2	1,7	3,7
	Novembre	128,3	1,7	3,6

06A11534

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-295) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.